



Prot. 435
Torino, 11.12.2019

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
 Davide Crovella
e.mail: cal@cr.piemonte.it

Oggetto: osservazioni sul disegno di legge regionale 61 del 2019

Il provvedimento in esame prevede “*norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all’abusivismo*” e determina l’abrogazione della L. n. 26/1993, recante “*Interventi a favore della popolazione zingara*”.

Mentre nella l.r. 26/1993, la ‘popolazione zingara’ era il soggetto esplicitamente interessato dall’intervento, nel testo in esame si parla, più genericamente, di ‘nomadismo’.

Tale espressione – già sul piano letterale - andrebbe precisata meglio, poiché è afferente a fenomeni caratterizzati da un trattamento giuridico molto diversificato.

A titolo esemplificativo, potrebbe trattarsi di cittadini italiani, di cittadini di altri Stati membri dell’UE, di cittadini extracomunitari, di titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, di apolidi, con conseguenti diverse regolamentazioni specifiche (status di rifugiati, cittadini comunitari etc.).

Pare in tal senso che il disegno di legge rischi di sottovalutare l’esigenza di una chiara definizione dell’ambito soggettivo di applicazione, imponendo una precisa e indistinta – salvo quanto previsto all’art. 3, co. 1 – serie di obblighi e di restrizioni nei confronti di questi individui. Qualora mancasse un idoneo chiarimento, ci si potrebbe esporre al rischio di violazione di normative nazionali e sovranazionali, che garantiscono, all’origine, i suddetti status.

Presumendo, in ogni caso, quale possa essere l’intenzione del legislatore, il disegno di legge pone in essere una politica diretta esclusivamente a persone che si trovino in una condizione di itineranza, ma tralascia del tutto la condizione di coloro che tale itineranza hanno abbandonato da anni.

Rom e sinti, ad esempio, hanno costituito sovente insediamenti sul territorio piemontese di molti decenni che, all'abrogazione tout court della legge regionale n. 26, diventerebbero illegittimi - anche se campi in precedenza autorizzati - con necessità di sgombero immediato e conseguenze gravi nella gestione dell'ordine pubblico sui territori comunali, anche nei casi in cui siano in atto percorsi di integrazione, o si trasformerebbero in campi di transito, con pari conseguenze alla conclusione del trimestre.

Di contro, il complesso fenomeno dell'abusivismo, che si manifesta nel territorio regionale attraverso realtà eterogenee, dovrebbe trovare apposita disciplina. Per questi aspetti, si evidenzia quindi la necessità di non procedere all'abrogazione della legge regionale 26 del 1993, ma di armonizzare le normative prevedendo di:

- darsi l'obiettivo, in coerenza con le strategie nazionali, di superare tutti i campi;
- garantire a tal fine copertura finanziaria da parte della Regione.

Le Associazioni firmatarie condividono l'obiettivo di superamento del fenomeno dei campi nomadi stanziati sul territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla strategia europea e dalle linee guida nazionali in materia.

Si ritiene tuttavia che il percorso di superamento possa essere compiuto soltanto investendo sull'integrazione e sulle politiche dell'abitare, con il coinvolgimento attivo della popolazione interessata, come previsto dalla normativa.

Il disegno di legge, con l'intento di istituire "aree di transito" che, in quanto tali, sarebbero provvisorie (3 mesi non rinnovabili, salvo la presenza di minori in età scolastica – art. 2) e che andrebbero a sostituirsi ai 'campi nomadi stanziati', finisce per indurre a diventare itinerante (o a rinomadizzarsi) chi nomade non era più o non lo era mai stato.

Tali previsioni, nel complesso delle criticità rilevate, rendono impraticabile ogni intervento che, finalizzato all'integrazione sociale, dovrebbe invece discendere da un radicamento sul territorio e la deroga disposta per i soli nuclei con minori in età scolare non sembra essere risolutiva.

Infatti, se da un lato si consente che la permanenza presso la c.d. 'area di transito' si prolunghi oltre i tre mesi, dall'altro si costringono i minori a cambiare ogni anno istituto scolastico.

In tal modo, tuttavia, non solo si nega loro la possibilità di inserirsi pienamente all'interno della classe e dell'istituto scolastico, ma, soprattutto, li si pone in una evidente condizione di discriminazione rispetto alla restante popolazione scolastica, in particolare in relazione al godimento del diritto di istruzione, e si rischia altresì di accentuare, in ultima analisi, il tasso di abbandono e dispersione scolastici di questa fascia di popolazione studentesca. Abbandono e

dispersione rispetto ai quali, da tempo, la Regione Piemonte, in collaborazione con i Comuni e con le Istituzioni scolastiche e del Terzo Settore, sta investendo risorse per la loro riduzione.

Quantunque sia apprezzabile il tentativo della Regione di conciliare le particolari modalità di vita di questa popolazione con le innegabili esigenze di sicurezza, di disciplina dell'immigrazione e di controllo del territorio regionale e di quelli comunali, si ritiene che la legislazione regionale debba uniformarsi alle indicazioni contenute nella c.d. Strategia nazionale 2012-2020 di inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti, redatta dall'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – e approvata dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 2012, in attuazione, peraltro, della Comunicazione n. 173 del 5 aprile 2011 della Commissione Europea, recante Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 e della Raccomandazione del Consiglio europeo del 9 dicembre 2013 (2013/C 378/01), recante Misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri.

Da ultimo, si segnala che il disegno di legge non contiene alcuna norma di copertura finanziaria degli ingenti oneri che esso stesso pone in capo ai Comuni. Infatti, si dispone che le 'aree di transito' dovranno essere realizzate e gestite senza che vi sia alcuna previsione in relazione al loro finanziamento, lasciandosi così intendere che questo ricadrà interamente sui territori comunali interessati.


Tale prospettiva induce perplessità non solo dal punto di vista dell'allestimento delle suddette aree, ma induce anche a pensare che spingerà molti Comuni a rinunciare alla loro trasformazione. Oltre a detti costi, andrebbero valutati gli ulteriori costi sociali conseguenti alla presa in carico delle persone fragili, anch'essi gravanti in larga parte sui Comuni.

Alla luce delle argomentazioni richiamate, si chiede che il Consiglio delle Autonomie Locali deliberi una formale richiesta al Consiglio regionale volta alla sospensione dell'iter di approvazione, con la contestuale instaurazione a cura della Giunta regionale di un tavolo di concertazione con i Comuni e con le Associazioni rappresentative degli Enti Locali. Si auspica che la concertazione possa definire le modalità per conseguire gli obiettivi della strategia europea 2020 di superamento campi, nonché le risorse necessarie per individuare soluzioni alternative e a supporto dell'integrazione. Parimenti si auspica che la concertazione consenta un'ideale programmazione regionale per l'allestimento dei campi di transito per i nomadi, oltre alle risorse per la presa in carico in carico da parte dei servizi sociali e sanitari delle persone vulnerabili o malate. Si dà fin d'ora disponibilità alla stipula di protocolli con le prefetture e le questure della


regione sulle modalità di intervento per il controllo e il monitoraggio dei campi di transito e di allontanamento alla scadenza dei tre mesi.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente ANCI Piemonte
Andrea Corsaro



Il Presidente Lega Autonomie Piemonte

Francesco Gaspari


Il Presidente UNCEM

Lido Riba

